

# ACCADEMIA ITALIANA DI LINGUISTICA APPLICATA A.I.L.A.

## STATUTO

### **Art. 1 – Denominazione e sede**

È costituita, ai sensi degli artt. 36 e seguenti del codice civile, l'associazione **Accademia Italiana di Linguistica Applicata** (A.I.L.A.) di seguito denominata Accademia, con sede in Firenze; via S. Reparata, 105.

### **Art. 2 – Finalità**

L'Accademia ha i seguenti scopi:

- a. difendere e valorizzare la lingua italiana come idioma protagonista nella realtà europea e mondiale, discostandolo dalle paludi dei “dialetti d'Europa” e delle lingue di secondaria importanza e attribuendogli pari dignità rispetto alle lingue maggiormente parlate nel mondo;
- b. diffondere lo studio della lingua e della cultura italiane attraverso l'organizzazione di studi, forum, convegni e corsi da tenere in sedi opportunamente scelte;
- c. migliorare le attuali metodologie per lo studio della grammatica da parte degli studenti stranieri;
- d. aiutare l'integrazione degli stranieri presenti in Italia per motivi di lavoro, attraverso l'organizzazione di corsi di alfabetizzazione;
- e. promuovere pubblicazioni che diano un contributo al settore della linguistica e dell'insegnamento della lingua italiana a stranieri;
- f. promuovere e favorire iniziative di vario genere per far sì che sempre più studenti delle varie parti del mondo vengano in Italia per studiare la lingua e la cultura italiane;

L'Accademia è apartitica e non ha fini di lucro.

### **Art. 3 – Durata**

La durata dell'Accademia è a tempo indeterminato.

### **Art. 4 – Soci**

I soci dell'Accademia si distinguono in:

- a) soci ordinari (con diritto di voto)
- b) soci onorari (senza diritto di voto)
- c) soci sostenitori (senza diritto di voto)

Possono essere soci ordinari dell'Accademia le persone fisiche e giuridiche che, riconoscendosi nelle finalità dell'Accademia stessa, operano nel settore.

Sono soci onorari le persone fisiche invitate a far parte dell'Accademia da parte dell'Assemblea dei soci, per particolari meriti professionali o scientifici.

Sono soci sostenitori persone fisiche, Enti, Istituti, Società, Associazioni tecniche e scientifiche che, in sintonia con le finalità di cui all'art. 2, abbiano giovato all'Accademia corrispondendo la relativa quota associativa o con la propria attività con donazioni.

Le persone giuridiche fanno parte dell'Accademia tramite il loro legale rappresentante o un delegato che non risulti socio dell'Accademia a titolo individuale.

## **Art. 5 – Ammissione dei Soci**

L'ammissione di un nuovo socio è deliberata insindacabilmente dal Consiglio Direttivo a seguito di richiesta dell'interessato e secondo i criteri fissati nel Regolamento Interno dell'Accademia.

La richiesta dovrà fornire tutti gli elementi utili per la valutazione dell'ammissibilità da parte del Consiglio Direttivo.

La qualità di socio si perde per esclusione, per recesso, ovvero per mancato versamento della quota annuale.

L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio che danneggia materialmente e moralmente l'Accademia.

Il recesso è consentito a qualsiasi socio ed in qualsiasi momento, senza che questo implichi la restituzione della quota annuale già versata.

## **Art. 6 – Diritti dei soci**

Tutti i soci hanno diritto:

- a partecipare a tutte le attività sociali;
- a ricevere le pubblicazioni edite dell'Accademia;

Ciascun socio è tenuto a versare annualmente una quota associativa nella misura fissata dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo.

## **Art. 7 – Patrimonio sociale e mezzi finanziari**

L'Accademia trae i mezzi per finanziare la propria attività:

- a. dalle quote associative versate annualmente dagli associati;
- b. da donazioni, elargizioni, lasciti e contributi di persone, società, enti pubblici e privati nazionali e internazionali;
- c. dai proventi di iniziative attuate o promosse dall'Accademia.

I versamenti a qualunque titolo effettuati dai soci deceduti, receduti o esclusi non saranno rimborsati.

## **Art. 8 – Organi sociali**

Sono organi dell'Accademia:

- a. l'Assemblea dei Soci;
- b. il Consiglio Direttivo;
- c. il Presidente del Consiglio Direttivo;
- d. il collegio dei Revisori dei Conti.

## **Art. 9 – Assemblea dei Soci**

L'assemblea si riunisce in sedute ordinarie e straordinarie.

È di competenza dell'assemblea ordinaria:

- a. l'approvazione del bilancio preventivo e del programma di attività sociale;
- b. l'approvazione del bilancio consuntivo, la denominazione dell'avanzo di gestione o la delibera per la copertura di eventuali disavanzi di gestione;
- c. la nomina del Presidente e dei componenti il consiglio direttivo;
- d. l'approvazione dei regolamenti interni;
- e. la trattazione di tutti gli altri oggetti attinenti la gestione sociale.

È di competenza dell'assemblea straordinaria:

- a. le modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto dell'Accademia;
- b. lo scioglimento dell'Accademia.

L'assemblea ordinaria si riunisce una volta all'anno, nel mese di gennaio:

- a. per l'approvazione del bilancio preventivo;
- b. per l'elaborazione del programma di attività sociale per l'anno successivo;
- c. per l'approvazione del bilancio consuntivo dell'anno precedente;

d. per la destinazione degli avanzi di gestione o per deliberare in ordine alla copertura di eventuali disavanzi.  
L'assemblea è convocata dal Consiglio direttivo mediante avviso da inviare ai soci almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'incontro.

#### **Art. 10 – Validità dell'assemblea**

L'assemblea ordinaria è valida qualunque sia l'oggetto da trattare:

- in prima convocazione quanto è presente (fisicamente o per delega) la maggioranza dei soci iscritta al libro soci;

- in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati.

Per la validità delle deliberazioni è necessaria la maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti o rappresentati.

L'assemblea straordinaria è validamente costituita, sia in prima che in seconda convocazione, quando sono presenti o rappresentati almeno i 2/3 di tutti i soci ordinari. Per la validità delle deliberazioni è necessaria la maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti o rappresentati.

#### **Art. 11 – Svolgimento dei lavori dell'assemblea**

L'Assemblea è presieduta del Presidente o dal Vice Presidente o, in assenza di entrambi, dal consigliere più anziano di età presente nel Consiglio Direttivo.

Il Presidente dell'Assemblea nomina, fra i soci, un segretario.

Il Presidente accetta la regolarità della convocazione e dalla costituzione dell'Assemblea, il diritto ad intervenire e la validità delle deleghe.

Dell'Assemblea viene redatto un verbale nell'apposito libro dei verbali delle assemblee che viene firmato dal Presidente e dal Segretario.

#### **Art. 12 – Consiglio Direttivo**

L'Accademia è amministrata da un Consiglio Direttivo, costituito dal Presidente, e da 3 (tre) membri eletti dall'Assemblea. Il Presidente ed i consiglieri debbono essere scelti fra i soci.

Nella sua prima adunanza il Consiglio Direttivo nomina al suo interno il Vice presidente, il tesoriere e il segretario.

Il Vice Presidente collabora con il Presidente e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento; il tesoriere cura l'amministrazione del patrimonio dell'Accademia, provvede ad effettuare incassi e pagamenti correnti e quant'altro il consiglio direttivo ritenga volergli delegare; il segretario cura la tenuta dei libri sociali, il loro aggiornamento e quant'altro il consiglio direttivo ritenga volergli delegare.

Il Consiglio può inoltre delegare alcune delle sue attribuzioni ad uno o più dei suoi componenti riuniti in apposito comitato di gestione.

Il Presidente, il Vice presidente e gli altri membri del Consiglio Direttivo durano in carica per 5 (cinque) anni e sono sempre rieleggibili, senza alcun limite.

Se un consigliere si dimette o viene a mancare, al suo posto è nominato il primo dei non eletti che resterà in carica fino alla scadenza del Consiglio Direttivo.

#### **Art. 13 – Convocazione del Consiglio Direttivo**

Il Consiglio Direttivo viene convocato una volta all'anno dal Presidente o dietro richiesta motivata di almeno 3 consiglieri.

La convocazione è fatta con avviso da inviare ai membri del Consiglio Direttivo e ai Revisori dei Conti almeno 7 giorni prima di quello fissato per l'adunanza. Nei casi di urgenza la convocazione può avvenire 2 giorni prima.

Per ogni seduta del Consiglio Direttivo viene redatto un verbale nell'apposito libro dei verbali del Consiglio Direttivo che viene firmato dal Presidente e dal Segretario.

#### **Art. 14 – Attribuzione al Consiglio Direttivo**

Al Consiglio Direttivo spetta:

- a. la gestione dell'Accademia;
- b. il reperimento dei fondi per il raggiungimento dei fini associativi;
- c. la deliberazione sull'ammissione dei soci;

- d. la convocazione dell'assemblea;
- e. la determinazione del valore delle quote associative per portarlo in approvazione all'assemblea;
- f. la predisposizione dello schema di bilancio preventivo e del programma dell'attività sociale per portarli in approvazione all'assemblea;
- g. la predisposizione dello schema del conto consuntivo e la relazione di accompagnamento per portarli in approvazione all'assemblea;
- h. la nomina di eventuali comitati tecnico scientifici per lo studio, lo sviluppo e la realizzazione di iniziative specifiche;
- i. le deliberazioni su ogni questione di rilevante interesse per l'Accademia;

#### **Art. 15 – Presidente del Consiglio Direttivo**

Il Presidente dell'Accademia eletto dall'assemblea è il Presidente del Consiglio Direttivo.

Il Presidente rappresenta legalmente l'Accademia nei confronti di terzi ed in giudizio ed ha la firma sociale, convoca il consiglio direttivo, cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e del Consiglio, nei casi di estrema urgenza esercita i poteri del Consiglio, salvo ratifica alla prima adunanza consigliare.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento.

#### **Art. 16 – Collegio dei Revisori dei Conti**

Il Collegio dei Revisori dei Conti vigila sull'operato del Consiglio Direttivo, sulla gestione economico-finanziaria dell'Accademia e controlla la contabilità e i bilanci annuali. Si compone di due membri effettivi e un supplente.

I membri del Collegio sono nominati dall'Assemblea ordinaria; durano in carica 4 anni e sono rieleggibili.

#### **Art. 17 – Esercizio Sociale – bilancio preventivo e bilancio consuntivo**

L'Esercizio Sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio Direttivo deve presentare all'Assemblea dei soci per l'approvazione:

il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo.

È vietata, anche in modo indiretto e sotto qualsiasi forma, la distribuzione tra i soci di utili o avanzi di gestione, nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Accademia, salvo che non siano imposti dalla Legge.

#### **Art. 18 – Libri sociali e registri contabili**

I libri sociali ed i registri contabili essenziali che l'Accademia deve tenere sono:

- a. il libro dei soci;
- b. il libro dei verbali e delle deliberazioni dell'assemblea;
- c. il libro dei verbali e delle deliberazioni del consiglio direttivo;
- d. il libro giornale della contabilità sociale;
- e. il libro dei verbali e delle deliberazioni del Collegio dei Revisori.

Tali libri, prima di essere posti in uso, devono essere regolarmente vidimati a cura del presidente.

In ipotesi di esercizio di attività commerciale la contabilità sociale verrà uniformata alle disposizioni del legislatore fiscale.

#### **Art. 19 – Revisione dello Statuto e scioglimento**

Per la revisione o modifica del presente Statuto, per lo scioglimento dell'Accademia e per la nomina dei liquidatori, decide l'assemblea dei soci in seduta straordinaria.

La destinazione dell'eventuale saldo attivo della liquidazione, come pure il patrimonio residuo non dismesso, dovranno essere destinati ad altri enti non commerciali che perseguono finalità analoghe, oppure ai fini di generale o pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta della legge.

#### **Art. 20 – Rinvio**

Per quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme del Codice Civile, e a quelle delle altre leggi vigenti in materia.